



PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

INDICAZIONI GENERALI

— NUOVO STRUMENTO

- L'1 ottobre 2024, ai sensi del nuovo **art. 27 del Testo Unico della Sicurezza**, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 ("Decreto PNRR 4"), è entrato in vigore un nuovo strumento, denominato **PATENTE A CREDITI OBBLIGATORIA**, istituito per *garantire la sicurezza nei cantieri e il rispetto delle normative vigenti*.
- La patente a punti ricopre un ruolo fondamentale nel *garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.



FederTerziario

A chi è rivolto?

L'obbligo si applica a **coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile** all'interno dei **cantieri temporanei e mobili**.

Queste attività sono indicate all'interno dell'***Allegato X del D.Lgs 81/08***, tra esse citiamo:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



FederTerziario

A chi è rivolto?

- A chi proviene dagli **altri paesi dell'Unione Europea o extra Europei**, sarà invece richiesto il possesso di un **documento equivalente** rilasciato nel paese d'origine che, nel caso di aziende di paesi non appartenenti all'UE, dovrà essere sottoposto ad una procedura di riconoscimento secondo la legge italiana.
- Per quanto riguarda gli esoneri, invece, **sono esenti da quest'obbligo**:
 - Chi effettua forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale;
 - Imprese già in possesso della certificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.



FederTerziario

AZIENDE E LAVORATORI AUTONOMI

Tutti coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all'intero dei cantieri temporanei e mobili **devono richiedere la patente a crediti**. Tali aziende sono indicate nell'allegato X del D.Lgs 81

AZIENDE PROVENIENTI DALL'ESTERO

Chi proviene dall'estero deve avere un **documento equivalente rilasciato nel paese d'origine** che, nel caso di aziende di paesi non appartenenti all'UE, dovrà essere riconosciuto secondo la legge italiana

IMPRESE E LAVORATORI ESONERATI

Non deve richiedere la patente chi effettua **forniture o prestazioni di natura intellettuale** o le imprese già in possesso della **certificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III.

Figura 1: Chi deve richiedere la patente a crediti?



FederTerziario

PROCEDURA PER LA RICHIESTA

- La procedura per richiedere la patente in formato digitale va effettuata **tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile con SPID o Carta d'Identità Elettronica.**
- La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, direttamente o tramite un delegato autorizzato, come consulenti del lavoro, commercialisti o avvocati.
- **La procedura è completamente online**, con la compilazione dei requisiti e l'autodichiarazione della loro veridicità, senza necessità di caricare documenti. Al termine, il portale rilascia una ricevuta in PDF con un codice univoco associato alla patente digitale.

I richiedenti devono informare il RLS e il RLST entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. È possibile continuare a lavorare in cantiere in attesa della patente, salvo comunicazioni contrarie dall'INL.



FederTerziario

REQUISITI PER RICHIEDERLA

l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

l'adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'articolo 37;

l'adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;

il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

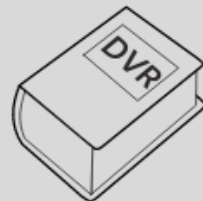
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

REQUISITI PER RICHIEDERLA

- Il possesso dei requisiti è autocertificato;
- Le informazioni relative alla patente sono registrate in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso come previsto dall'*art. 19 del D.L. 36/2022*.
- La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.



Regolare Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura



Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.



Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08



Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.



Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Figura 2: Requisiti per richiedere la patente a crediti



FederTerziario

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE

dati identificativi del titolare della patente;

dati anagrafici del richiedente;

data di rilascio e numero;

punteggio al momento del rilascio;

punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

eventuali sospensioni;

eventuali decurtazioni dei crediti.

CHI PUO' ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI ?

Accedono i titolari di interesse qualificato, inclusi:

- le pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territorial;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori.



FederTerziario

Con le radici piantate nel futuro

Circ.n. 54/U24

Ufficio Relazioni Industriali

CIRCOLARE di Federterziario

N. 54/U24 del 12/12/2024

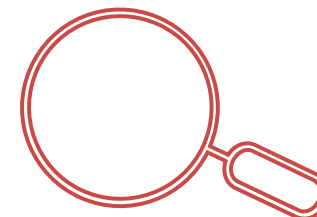
OGGETTO: Patente a Crediti per lavori nei cantieri edili: Nota INL n. 9326 del 09/12/2024

Carissime/Carissimi,
come noto, dal 01 ottobre u.s. è entrato in vigore l'obbligo del conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il **9 dicembre u.s. l'INL**, dopo le prime istruzioni fornite con la **Circolare n. 4/2024**, con la **Nota n. 9326**, fornisce ulteriori precisazioni rispetto alla corretta individuazione della sanzione amministrativa per coloro che risultano inadempienti rispetto a quanto disciplinato dall'art. 27 del decreto legislativo n. 81/2008 e alle verifiche a cura del committente e del responsabile dei lavori. Nella nota l'INL ricorda preliminarmente le **casistiche per cui i soggetti obbligati non risultano sanzionabili** (aggiuntive rispetto al possesso di un'attestazione SOA, con classificazione pari o superiore alla III, ovvero in caso di effettuazione di mere forniture o di prestazioni di natura intellettuale):

- il regime transitorio applicabile fino al 31 ottobre u.s. per cui in fase di prima applicazione risultava sufficiente inviare via PEC apposita autocertificazione o autodichiarazione in merito alla possibilità di operare in cantiere;
- lo svolgimento, comunque, delle attività nelle more del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato e fermo restando che dal 1° novembre u.s. è scattato l'obbligo di fare richiesta del rilascio della patente tramite il portale;
- con una dotazione di crediti inferiore a 15 punti, determinata da una decurtazione di punti durante l'esecuzione di attività già avviate, il completamento dei lavori in corso di esecuzione è consentito quando però quelli già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, prendendo per questo a riferimento il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso (l'onere della prova resta in capo all'impresa o al lavoratore autonomo che voglia praticarla).

Relativamente al regime sanzionatorio la nota INL aggiunge a quanto previsto dalla norma (sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida) che ai fini del calcolo dell'esatto importo sanzionatorio, pari al 10% dei lavori - da considerarsi al netto dell'IVA - occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. **In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.**

Nella nota l'INL ricorda che il mancato possesso ingiustificato della patente a punti o il possesso di una patente dotata di meno di 15 punti determina anche l'adozione di un provvedimento interdittivo dagli appalti pubblici per 6 mesi nonché l'allontanamento dal cantiere oggetto di accertamento e l'impossibilità di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile. **L'INL rammenta, inoltre, che sono competenti ad accertare l'illecito e a irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza richiamati dall'art. 13 del T.U. n. 81/2008.** Relativamente alla responsabilità del committente o del responsabile dei lavori che abbia omesso di



- Nella nota l'INL ricorda che il mancato possesso ingiustificato della patente a punti o il possesso di una patente dotata di meno di 15 punti determina anche l'adozione di un provvedimento interdittivo dagli appalti pubblici per 6 mesi.

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
twitter.com/federterziario
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



FederTerziario

FUNZIONAMENTO DEI CREDITI

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti.

Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse, **secondo le modalità indicate nella tabella allegata all'allegato I-bis del Decreto Legge 19/2024**, che indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti.

Figura 3:
allegato I-bis del Decreto
Legge 19/2024

indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti.

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 :	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2

Figura 3:
allegato I-bis del Decreto Legge
19/2024

indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti.

19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 :	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

- Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno **15 punti**, in caso contrario è prevista una **sanzione amministrativa che va da €6.000 a €12.000 e l'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.**
- Se durante lo stesso controllo ispettivo vengono rilevate più violazioni tra quelle elencate nella tabella, i crediti vengono decurtati fino al massimo del doppio di quanto previsto per la violazione più grave.
- Nel caso di infortuni che causano la morte o un'invalidità permanente totale o parziale sul lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere cautelativamente la patente per un massimo di 12 mesi.
- Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi durante lo stesso controllo ispettivo non possono portare a una decurtazione totale superiore a 20 crediti.



RECUPERO DEI CREDITI

Può avvenire per un **massimo di 15 crediti** attraverso **percorsi di formazione.**

La valutazione è effettuata dalla **Commissione Territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL** con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza nazionale.

A dettate condizioni:

- Verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
- Eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.



FederTerziario

L'attribuzione dei crediti extra: massimo 100.

- ulteriori 30 crediti legati alla **storicità dell'azienda:**

Fino a 10 crediti, al momento del rilascio e Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente.

- ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo **per attività, investimenti o formazione:**

Fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

Crediti legati alla **storicità dell'azienda**

MASSIMO 30 CREDITI COMPLESSIVI.

- **FINO A 10 CREDITI:** Attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - *Fino a 5 anni: 0*
 - *Da 5 a 10 anni: 3*
 - *Da 11 a 15 anni: 5*
 - *Da 16 a 20 anni: 8*
 - *Oltre 20 anni: 10*
- **FINO A 20 CREDITI:** Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:
 - *1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni*



FederTerziario

L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI

MASSIMO 40 CREDITI COMPLESSIVI.

- **FINO A 30 CREDITI:** Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- *certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;*
- *investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri* ▪ *utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.*

- **FINO A 10 CREDITI:** Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui:

- *possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;*
- *applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera;*
- *possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.*



FederTerziario

ESEMPI

DATA DI RILASCIO
DELLA PATENTE



2024

Crediti base	30
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2002 (22 anni di anzianità)	10
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 4,co.1,lett.c), n. 1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	47

Crediti base	30
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2012 (12 anni di anzianità)	5
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, lett. C), n.1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione	0
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	40



FederTerziario

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**